

# **Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro**

**(OLL 4)**

**(Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)**

**Modifica del 6 maggio 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 4 del 18 agosto 1993<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 32*            Principio

<sup>1</sup> L'autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condizioni di un'azienda industriale e avvia la procedura di assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali.

<sup>2</sup> L'INSAI può proporre all'autorità cantonale l'assoggettamento di un'azienda.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro, rispondendo a un apposito questionario, deve fornire all'autorità cantonale le informazioni sui fatti determinanti per l'assoggettamento.

*Art. 34*            Abrogazione dell'assoggettamento

<sup>1</sup> Se un'azienda non adempie più le condizioni per l'assoggettamento, l'autorità cantonale abroga l'assoggettamento.

<sup>2</sup> L'assoggettamento è in particolare abrogato se, nel caso previsto dall'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge, il numero di sei lavoratori nell'azienda:

- a. non è raggiunto da almeno un anno; o
- b. non è raggiunto da meno di un anno e presumibilmente non sarà più raggiunto.

<sup>3</sup> L'INSAI può proporre l'abrogazione dell'assoggettamento.

*Art. 35*            Notificazione della decisione

<sup>1</sup> L'autorità cantonale notifica al datore di lavoro, con motivazione scritta, le decisioni concernenti l'assoggettamento.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale trasmette all'Ufficio federale e all'INSAI una copia delle decisioni.

<sup>1</sup>    **RS 822.114**

*Art. 36* Comunicazioni dell'Ufficio federale all'autorità cantonale

L'Ufficio federale comunica all'autorità cantonale ogni fatto a sua conoscenza che possa riguardare un assoggettamento.

*Art. 40 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all'INSAI una copia delle loro approvazioni dei piani.

*Art. 43 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all'INSAI una copia dei loro permessi d'esercizio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.

6 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova